

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

SEZ. 3^a BIS R.G.N. 5027/2016

dello **S.N.A.L.S.** Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola C.F.: 94200490635 P.Iva: 07540170631 in persona del Segretario Provinciale e legale rappresentante in carica **SALVATORE MARGIOTTA** nato a Boscoreale (NA) il 20.4.1954 C.F.MRGSVT54D20B076S e dei sig.ri, **in qualità di iscritti e personalmente: ASSANTE MARIANO GENNARO** nato a Castellammare di Stabia il 21.11.1994 C.F. SSNMNG94S21C129W residente a Castellammare di Stabia in Via Largo Gelso n 9; **CARRIERI DOMENICO** nato a Torre del Greco il 10.04.1989 C.F. CRRDNC89D10L259E residente a Torre del Greco in Via Santa Maria la Bruna n 169; **LONGOBARDI MARIO** nato a Castellammare di Stabia il 27.08.1996 C.F. LNGMRA96M27C129L residente a Sant'Antonio Abate in Via Casa Aniello n 128; **CORRENTI MARCO** nato a Torre del Greco il 12.08.1993 C.F. CRRMRC93M12L259M residente a Boscotrecase in Via Corso Umberto n 168; **GARGIULO FERDINANDO** nato a Pompei il 06.07.1994 C.F. GRGFDN94L06G813T residente a Boscoreale in Via S.Tenente Ernesto Cirillo n 213; **CALABRESE GENNARO** nato a Castellammare di Stabia il 16.07.1994 C.F. CLBGNR94L16C129Z residente a Sant'Antonio Abate in Via Casa Varone n 204; **CALABRESE CANDIDA** nata a Castellammare di Stabia il 16.03.1990 C.F. CLBCDD90C56C129V residente a Sant'Antonio Abate in Via Casa Varone n 204; **SERINO VALERIA** nata a Napoli il 28.01.1974 C.F. SRNVLR74A68F839E residente a Boscoreale in Via Piazza Vargas n 1; **VITIELLO DAVIDE** nato a Nocera Inferiore il 19.08.1986 C.F. VTLDVD86M19F912Q residente a Poggiomarino

in Via XXIV Maggio n 555; **VERDOLINO RAFFAELE** nato a Pompei il 04.04.1984 C.F. VRDRFL84D04G813R residente a Boscoreale in Via Parrella n 159/A; **SANSONE FRANCESCO** nato a Torre Annunziata il 16.12.1975 C.F. SNSFNC75T16L245T residente a Pompei in Via Crapolla II n172; **TROISE CIRO** nato a Castellammare di Stabia il 15.05.1984 C.F. TRSCRI84E15C129C residente a Boscoreale in via Cangemi, 43; **CIRILLO LUIGI** nato a Pompei il 24.10.1989 C.F. . CRLG89R24G813W residente a Boscoreale in via Settetermini, 38; **BOCCIA ANGELA** nata a Castellammare di Stabia il 24.07.1991 C.F. BCCNGL91L64C129I residente a Terzigno in viale Europa, 1; **SORRENTINO MARIO** nato a Pompei il 28.12.1992 C.F. SRRMRA92T28G813S residente a Boscotrecase in via Settembrini, 120; **MASTELLONE GAETANO** nato a Sorrento il 17.09.1972 C.F. MSTGTN72P17I862F residente a Vico Equense in via Ticciano, 18; **FEDERICO VINCENZO** nato a Vico Equense il 10.06.1990 C.F. FDRVCN90H10L845U residente a Scafati in via della Resistenza Trav Massimo Troisi, 7; **BASILICATA MICHELE** nato a Pompei il 27.08.1983 C.F. BSLMHL83M27G813Y residente a Scafati in via Martiri d'Ungheria traversa Schettino, 30; **PECCHIA ADRIANO** nato a Lauro de Freitas (Brasile) il 31.10.1988 C.F. PCCDRN88R31Z602N residente a Belluno in via Simon da Cusighe, 12; **GENEROSO RENATO** nato a Salerno il 30.11.1990 C.F. GNRRNT90S30H703E residente in Giffoni Valle Piana in Via Biagio Garofalo, 4; **PINTO MARIO** nato a Pompei il 18.06.1994 C.F. PNTMRA94H18G813P residente a Scafati in Via Martiri di Ungheria, 132; **DE GENNARO MARIA** nata a San Giuseppe Vesuviano il 25.12.1984 C.F. DGNMRA84T65H931K residente a San Giuseppe Vesuviano in Via Croce Rossa, 201; **CASSESE DOMENICO** nato a Nocera Inferiore il 02.05.1993 C.F. CSSDNC93E02F912A residente a Poggiomarino in Via Arcivescovo D'Ambrosio, 105; **FOGLIA ANTONIO** nato a Vico Equense il 05.05.1984 C.F. FGLNTN84E05L845Z residente ad Angri in Via Orta Longa Trav. De

Vivo, 19; **SORRENTINO CHIARA** nata a Napoli il 28.07.1981 C.F. SRRCHR81L68F839O residente a Scafati in Via Passanti Traversa Santa Maria delle Grazie, 14; **VITIELLO VINCENZO** nato a Nola il 17.10.1976 C.F. VTLVCN76R17F924E residente a Poggiomarino in Via XXIV Maggio, 549; **NAPPO RAFFAELLA** nata a San Giuseppe Vesuviano il 08.12.1982 C.F. NPPRFL82T48H931M residente a San Giuseppe Vesuviano in Via Nappi; **NUNZIATA ALESSIO** nato a Kresty (URSS) il 21.09.1992 C.F. NNZLSS92P21Z135K residente a Terzigno in Via Allocca; **DI MAIO AGOSTINO DANIELE** nato a Torre Annunziata il 04.02.1986 C.F. DMIGTN86B04L245I residente a Torre Annunziata in Via Sabotino,9 ; **DI CRISTO FRANCESCO** nato a Torre del Greco il 23.04.1988 C.F. DCRFNC88D23L259Z residente a Torre del Greco in Via Cappella degli Orefici,10; **REA CAROLINA** nata a Villaricca il 17.02.1978 C.F. REACLN78B57G309J residente a Qualiano in Via Orazio,1; **PADUANO GIOVANNA** nata a Torre del Greco il 10.11.1971 C.F. PDNGNN71S50L259N residente a Boscoreale in Via Giovanni della Rocca, 103; **CASILLO LUIGI** nato a San Giuseppe Vesuviano il 21.06.1975 C.F. CDLLGU75H21H931P residente a Boscoreale in Via Marchesa, 47; **CARLINO GENNARO** nato a Boscotrecase il 02.06.1972 C.F. CRLGNR72H02B077G residente a Castellammare di Stabia in Via Carrese Pietro, 53/A; **MIRANDA SAMANTHA** nata a Sarno il 30.05.1982 C.F. MRNSNT82E70I438H residente a Poggiomarino in Via XXIV Maggio, 184; **CIRILLO GIOVANNI** nato a Boscotrecase il 07.01.1967 C.F. CRLGNN67A07B077B residente a Trecase in Via Portone Chiesa, 58; **PUOTI GIUSEPPE** nato a Napoli il 07.10.1989 C.F. PTUGPP89R07F839H residente a Pignataro Maggiore in Via Contrada Lanzi, 26; **VATORE LUIGI** nato a Torre del Greco il 01.05.1988 C.F. VTRLGU88E01L259F residente a Scafati in Via Luigi Cavallaro 51 int. 11; **CELENTANO GAETANO** nato a Gragnano il 01.02.1981 C.F. CLNGTN81B01E131S residente a Santa Maria

la Carità in Via Scafati, 43; **SORRENTINO MARIA** nata a Torre del Greco il 01.01.1974 C.F. SRRMRA74A41L2R9H residente a Torre del Greco in Via Piazzale Fontana, 1; **ARPAIA ANTONIO** nato a Poggiomarino il 08.01.1981 C.F. RPANTN81A08G762J residente a Poggiomarino in Via Giugliano, 77; **CARRARA ALFONSO** nato a Salerno il 29.03.1978 C.F. CRRLNS78C29H703H residente a Pagani in Via N.Pagano,49; **ALFANO AGOSTINO** nato a Sant' Antonio Abate il 27.01.1970 C.F. LFMGTM70A27I300L residente a Sant' Antonio Abate in Via Villani, 6; **MALAFRONTI MARIAROSARIA** nata a Scafati il 23.02.1983 C.F. MLFMRS83B63I483R residente a Torre Annunziata in Via Roma, 105; **RUSSO LUCIA** nata a Castellammare di Stabia il 01.01.1971 C.F. RSSLCU71A41C129S residente a Pompei in Via Salvo D' Acquisto, 12; **AMBROSIO MILENA** nata a San Giuseppe Vesuviano il 18.07.1992 C.F. MBRMLN92L58H931I residente a Poggiomarino in Via Vincenzo Bellini, 30; **DI PIETRO ANDREA** nato a Castellammare di Stabia il 23.09.1985 C.F. DPTNDR85P23C129E residente a Castellammare di Stabia in Via Principe Amedeo, 9; **FERRARA LUIGI** nato a Palma Campania il 18.04.1971 C.F. FRRLGU71D18G283Z residente a Palma Campania in Via Trieste, 117; **SORRENTINO ROBERTO** nato a Napoli il 07.06.1983 C.F. SRRRRT83H07F839D residente a Scafati in Via Passanti Trav. S. Maria delle Grazie,14; **BIANCO IMMACOLATA PATRIZIA** nata a Castellammare di Stabia il 02.02.1975 C.F. BNCMCL75B42C129Y residente a Pompei in Via Nolana, 357; **DI LIETRO VINCENZO** nato a Castellammare di Stabia il 24.06.1970 C.F. DLTVCN70H24C129L residente a Santa Maria la Carità in Via Bardascini, 31; **ESPOSITO ANNUNZIATA** nata a Torre del Greco il 11.08.1996 C.F. SPSNNZ96M51L259H residente a Torre del Greco in Via Piazzale Fontana, 1 int.11 P. 4; **CASILLO MARIA** nata a San Giuseppe Vesuviano il 04.03.1986 C.F. CSLMRA86C44H931R residente a Crevalcore in Via Fratelli Rosselli, 159/A; **GUASTAFERRO CRISTINA** nata ad Avellino il

27.11.1993 C.F. GSTCST93S67A509R residente a Boscotrecase in via Carotenuto, 5; **CIRILLO DAVIDE** nato ad Avellino il 17.06.1993 C.F. CRLDVD93H17A509F residente a Boscoreale Via Promiscua, 9; **CIRILLO ANTONIO** nato ad Avellino il 10.12.1989 C.F. CRLNTN89T10A509O residente a Boscoreale in Via Promiscua, 9; **ONORATO GENNARO** nato a Torre del Greco 04.01.1984 C.F. NRTGNR84A04L259N residente a Casamicciola terme in via Cognole, 37; **VINGIANI MARIA GRAZIA** nata a Scafati il 08.11.1991 C.F. VNGMGR91S48I483P residente a Pompei in Via Messigno,144/A; **AMORUSO RAFFAELA** nata a Torre Annunziata il 01.02.1966 C.F. MRSRFL66B41L245Q residente a Boscoreale in Via Panoramica, 14; **SANSONE ROSITA** nata a Scafati il 21.01.1997 C.F. SNSRST97A61I483W residente a Boscoreale in Via Panoramica, 14; **SANSONE MARIA** nata a Pompei il 12.04.1995 C.F. SNSMRA95D52G813D residente a Boscoreale in Via Panoramica, 14; **PANARIELLO ANTONIO** nato a Napoli il 14.03.1992 C.F. PNRNTN92C14F839V residente a Boscoreale in Via Barone Massa,47; **CIRILLO ANTONIO** nato a Pompei il 24.10.1989 C.F. CRLNTN89R24G813Q residente a Boscoreale in Via Settermini, 38; **ESPOSITO MARCELLINO** nato a Napoli il 20.07.1976,CF. SPSMCL76L20F839P residente a Marigliano in Corso Vittorio Emanuele III n 9; **NATALINO MARCELLO** nato a Napoli il 1.06.1995, CF. NTLMCL95H01F839G residente a Villaricca in viale della Repubblica n 69; **LIGOZZI GIUSEPPE** nato a Napoli il 21.07.1992, CF. LGZGPP92L21F839F residente a Villaricca in via Leonardo Da Vinci n 14;**FRATE LUCREZIA** nata a Napoli il 11.06.1990, CF. FRTLZR90H51F839X residente a Portici in viale Stazione n 22; **DI GIROLAMO DOMENICO** nato a Napoli il 09.02.1983, CF. DGRDNC83B09F839H residente a Giugliano in Campania in via Palumbo n 48; **BARONE ANDREA** nato a Scafati il 22.04.1983,CF. BRNNDR83D22I483M residente a Torre Del Greco in via Teatro n 32; **BRUNETTI STEFANO** nato a Napoli il 10.05.1995, CF.

BRNSFN95E10F839K residente a Napoli in via Montagna Spaccata n 300; **BRUNETTI PIETRO** nato a Napoli il 26.12.1984, CF. BRNPTR84T26F839D residente a Napoli in via Empedocle n 7; **BARBATO ANNA** nata a Napoli il 21.02.1989, CF.BRBNNA89B61F839C residente a Napoli in via G. Vitagliano n 8; **RUGGIERO ROSA** nata a Napoli il 23.04.1990, CF. RGGRSO90D69F839F residente a Napoli in via Michelangelo Ciccone n 26;**MENNA LUIGI** nato a San Giuseppe Vesuviano il 07.05.1984,CF. MNNLGU84E07H931V residente a Palma Campania in via San Nicola n 115; **IODICE MARCO** nato a Napoli il 08.04.1988, C.F. DCIMRC88D08F839V residente a Giugliano in Viale San Francesco D'Assisi n 5; **OLIVA AMELIA** nata a Aversa il 15.06.1985 C.F. LVOMLA85H55A512A residente a Cesa in Via Ticino ,01; **ASCIONE VALENTINA** nata a Aversa il 10.07.1982 C.F. SCNVTN82L50A512O residente a Giugliano in Via Casacelle, 304; **CARANNANTE FRANCESCO** nato a Pozzuoli il 18.08.1977 C.F. CRNFNC77M18G964R residente a Monte di Procida in Via Allegra, 8; **TOMMASELLI ANNA** nata a Napoli il 24.09.1977 C.F. TMMNNA77P64F839L residente a Casoria in Via Naz.delle Puglie, 8; **MARIGLIANO YLENIA** nata a Napoli il 24.01.1987 C.F. MRGYLN87A64F839Z residente a Napoli in Via G. B. Ruppolo, 59; **DE ROGATI MARCO** nato a Napoli il 16.11.1980 C.F. DRGMRC80S16F839A residente a Sant'Antimo in Via degli Oleandri, 26; **PICCAPANE DANIELE** nato a Foggia il 09.10.1967 C.F. PCCDNL67R09D643U residente a Afragola in Via V. E. Orlando, 18; **VITO SALVATORE ARMANDO** nato a Napoli il 18.09.1989 C.F. VTISVT89P18F839U residente a Napoli in Via Nicola Nicolini, 60; **DI MEO SALVATORE** nato a Napoli il 25.02.1976 C.F. DMISVT76B25F839P residente a Bacoli in Via Torre di Cappella, 102/A; **CATAPANO GENEROSO** nato a Napoli il 04.12.1991 C.F. CTPGRS91T04F839W residente a Scafati in Via della Resistenza,81; **OLIVIERO GIULIO** nato a Poggiardo il 21.09.1987 C.F.

LVRGLI87P22G751L residente a Scafati in Via della Resistenza,20;

D'ANDRETTA MAURO nato a Nocera Inferiore il 14.04.1982

DNDMRA82D14F912N residente a Angri in Via Da Vinci,7;

tutti rappresentati e difesi giusta procura in calce al presente atto dall'Avv.

Leonardo Sagnibene C.F. SGNLRD75M01F839S con i quale elettivamente domiciliario in Roma al Via degli Avignonesi n. 5 presso lo studio dell'Avv.

Enrico Soprano, indirizzo di p.e.c.

leonardosagnibene@avvocatinapoli.legalmail.it; fax 0648916676

CONTRO

- il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*;
- l'Ufficio Scolastico Regionale Campania in persona del legale rapp.te *pro tempore*;
- l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna in persona del legale rapp.te *pro tempore*;
- l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in persona del legale rapp.te *pro tempore*;
- l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia in persona del legale rapp.te *pro tempore*;
- l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte in persona del legale rapp.te *pro tempore*;
- l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna in persona del legale rapp.te *pro tempore*;
- l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana in persona del legale rapp.te *pro tempore*.
- l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto in persona del legale rapp.te *pro tempore*

PER L'ANNULLAMENTO

1) della graduatoria di merito della Classe di concorso B006 per la Regione Lazio pubblicata con decreto DDG 355 del 07/09/2016; **2)** della graduatoria di merito della Classe di concorso B020 per la Regione Lazio pubblicata con decreto DDG 350 del 07/09/2016; **3)** della graduatoria di merito della Classe di concorso B011 per la Regione Toscana pubblicata con decreto DDG 550/2016 del 13/09/2016; **4)** della graduatoria di merito della Classe di concorso B017 per la Regione Toscana pubblicata con decreto DDG 552/2016 del 13/09/2016; **5)** della graduatoria di merito della Classe di concorso B003 per la Regione Lombardia pubblicata con decreto MIUR 2955 del 12/10/2016; **6)** della graduatoria di merito della Classe di concorso B015 per la Regione Lombardia pubblicata con decreto MIUR 2702 del 05/09/2016; **7)** della graduatoria di merito della Classe di concorso B017 per la Regione Lombardia pubblicata con decreto MIUR 2719 del 07/09/2016; **8)** della graduatoria di merito della Classe di concorso B014 per la Regione Campania pubblicata con decreto 14739 del 22/08/2016; **9)** della graduatoria di merito della Classe di concorso B006 per la Regione Campania pubblicata con decreto 0012918 del 06/09/2016; **10)** della graduatoria di merito della Classe di concorso B003 per la Regione Campania pubblicata con decreto 0012454 del 02/09/2016; **11)** della graduatoria di merito della Classe di concorso B015 per la Regione Campania pubblicata con decreto 0013327 del 13/09/2016; **12)** della graduatoria di merito della Classe di concorso B021 per la Regione Campania pubblicata con decreto 0012985 del 07/09/2016; **13)** della graduatoria di merito della Classe di concorso B019 per la Regione Campania pubblicata con decreto MIUR 13330 del 13/09/2016; **14)** della graduatoria di merito della Classe di concorso B014 per la Regione Lombardia pubblicata con decreto MIUR 2503 del 31/08/2016; **15)** della graduatoria di merito della Classe di concorso B017 per la Regione Veneto pubblicata con decreto MIUR 19338 del 25/10/2016; **16)** della graduatoria di merito della Classe di concorso B012 per la Regione

Veneto pubblicata con decreto MIUR 17210 del 14/09/2016 ; **17)** della graduatoria di merito della Classe di concorso B017 per la Regione Campania pubblicata con decreto MIUR 13179 del 09/09/2016; **18)** della graduatoria di merito della Classe di concorso B019 per la Regione Lombardia pubblicata con decreto 2737 del 07/09/2016; **19)** della graduatoria di merito della Classe di concorso B021 per la Regione Piemonte pubblicata con PROT 9459 del 31/08/2016; **20)** della graduatoria di merito della Classe di concorso B018 per la Regione Campania pubblicata con decreto MIUR 12984 del 07/09/2016; **21)** della graduatoria di merito della Classe di concorso B024 per la Regione Campania pubblicata con decreto MIUR 13167 del 09/09/2016; **22)** della graduatoria di merito della Classe di concorso B011 per la Regione Lazio pubblicata con decreto DDG 347 del 07/09/2016; **23)** della graduatoria di merito della Classe di concorso B017 per la Regione Emilia Romagna pubblicata con decreto DM 893 del 05/09/2016;

FATTO

Con il D.D.G. Prot. n. 106 del 23.2.2016 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4^a Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 16 del 26.2.2016, il Ministero ha indetto un *“concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado”*.

In particolare con il citato bando l'Amministrazione scolastica ha bandito un concorso su base per la copertura di complessivi 33.379 posti di tipo comune per l'insegnamento nella scuola secondaria di 1° e 2° grado, per tutte le classi di concorso.

Nello specifico l'art. 3 del bando avente ad oggetto i *“requisiti di ammissione”* **comma 1**, prevede che, *“alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell' articolo 1, comma 110 della Legge, esclusivamente*

il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda”;

I ricorrenti sono tutti i docenti in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla classe di concorso per cui intendono concorrere ma nessuno di loro è in possesso della richiesta abilitazione all'insegnamento.

In particolar ei ricorrenti sono docenti I.T.P. insegnati tecnico pratici per i quali non sono mai stati banditi percorsi abilitanti speciali ovvero tirocini formativi attivi.

In particolare con riferimento al titolo posseduto i ricorrenti hanno chiesto di partecipare al concorso per le classi: B003 “laboratori di fisica”, (ex C028 – C029) B006 “laboratori di odontotecnica” (ex C013), B007 “laboratori di ottica” (ex C020) B011 “laboratori di scienza e tecnologie agrarie” (ex C005) B014 “laboratori di scienza e tecnologie delle costruzioni”, (ex C39 – C043), B015 “laboratori di scienza e tecnologie elettriche ed elettroniche” (ex C016 – C027), B017 “laboratori di scienza e tecnologie meccaniche” (ex C014 – C032) B018 “laboratori di scienza e tecnologie tessili” (ex C007 – C0010 C022), B019 “laboratori e servizi e ricettività alberghiera”, (ex C 015 – C052) B020 “laboratori e servizi enogastronomici, settore cucina”, (ex C050) B021 “laboratori e servizi enogastronomici” (ex C051), B024 “laboratorio di scienza e tecnologie nautiche” (ex c009 – C0018).

Occorre altresì evidenziare che l'art. 4, del bando recante la “domanda di partecipazione: termini e modalità di presentazione” al comma 4, prevede che: “I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura

concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni”.

Il sistema, quindi, non consentiva di inoltrare la domanda ai candidati non in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, ed i ricorrenti, pertanto, non hanno potuto, presentare la domanda di partecipazione al concorso nelle forme previste dal citato art. 4, comma 4, in quanto non possesso dell'abilitazione all'insegnamento come previsto e richiesto dall'art. 3, comma 1 del bando.

Tuttavia i ricorrenti hanno inviato al M.I.U.R. e agli Uffici Scolastici Regionali di riferimento con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la domanda di partecipazione redatta in formato cartaceo specificando tutti i dati richiesti dal bando al già citato art. 4, provvedendo altresì ad allegare il bonifico bancario attestante il pagamento dei diritti di segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ogni classe di concorso o ambito verticale per i quali concorrono.

Con ricorso R.G.N. 5027/2016 i ricorrenti adivano il T.A.R. Lazio Roma chiedendo l'annullamento *“del D.D.G. Prot. n. 106 del 23.2.2016 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4^a Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 16 del 26.2.2016, avente ad oggetto l'indizione del “concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado”, nella parte in cui, a) **all'articolo 3 “requisiti di ammissione” comma 1, prevede che, “alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell' articolo 1, comma 110 della Legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza***

del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda”; b) **all’articolo 4**, “domanda di partecipazione: termini e modalità di presentazione” al comma 4, prevede che: “I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni” c) di ogni ulteriore atto, anche endoprocedimentale, presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti” e per la **declaratoria** “del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alle prove di cui al “concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado” indetto con D.D.G. Prot. n. 106 del 23.2.2016”.

Il T.A.R. Lazio Roma – Sez. 3^a Bis con l’ordinanza n. 3534 del 30.6.2016 accoglieva la proposta istanza cautelare precisando che: “... Richiamato quanto disposto nell’ordinanza di questa sezione n. 2154/2016; Vista, altresì, l’ordinanza del Consiglio di Stato, n.1836 del 18 maggio 2016 che, in riforma dell’ordinanza di questa Sezione n. 1666/2016, ha ritenuto “che la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richieda (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell’abilitazione all’insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all’art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di cui qui trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015; ma che a tutti tali concorsi, nondimeno, continui altresì ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all’art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – debba prescindere dal possesso dell’abilitazione come ineludibile

requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” (nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto); con l’ulteriore corollario che, fino a tale momento, appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall’abilitazione”; Ritenuto, per le su esposte ragioni, sussistere i necessari presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare e, conseguentemente, disporre l’ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura di cui in causa”.

Tuttavia nonostante il tenore della proposta ordinanza, l’Ufficio non ha ancora convocato i ricorrenti per la sessione riservata di esami in ottemperanza al disposto cautelare.

Successivamente a seguito dell’espletamento del concorso nelle varie sedi regionali gli Uffici Scolastici provvedevano a pubblicare le graduatorie relative alle classi di concorso oggetto della procedura concorsuale, emarginati in epigrafe.

Le graduatorie di merito, risultano comunque, illegittime in quanto affette da illegittimità derivata dal bando già denunciati con il ricorso introduttivo del giudizio per i motivi seguito si ripropongono

MOTIVI DI DIRITTO

**I VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 ,24, DELLA COSTITUZIONE –
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI
CONCORSI – ECCESSO DI POTERE PER FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI
– VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – DIFETTO
ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETÀ – VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA.**

1.1. In primo luogo come già chiarito nella premessa di fatto il decreto all'art. 4 avente ad oggetto "domanda di partecipazione: termini e modalità di presentazione" prevede delle specifiche modalità di inoltro della domanda.

In particolare la norma prescrive: "nella domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale il candidato sceglie, a pena di esclusione, una sola regione per i cui posti intende concorrere, anche nel caso in cui sia stata disposta l'aggregazione di cui all'articolo 400, comma 02, del Testo Unico, così come modificato dalla Legge. Nel suddetto caso l'USR responsabile della gestione della procedura concorsuale è indicato all'Allegato n.l. 2. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell' articolo 1, comma 111 della Legge, il pagamento di un diritto di segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ogni classe di concorso o ambito verticale per i quali si concorre. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 ROMA SUCCURSALE, IBAN: IT 28S 01000 03245 348 O 13 2410 00 Causale: "regione - classe di concorso o ambito disciplinare verticale - nome e cognome – codice fiscale del candidato" e dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS. 3. Il candidato in possesso dei prescritti requisiti può concorrere per ciascuna delle procedure di cui al presente bando, mediante la presentazione, per la regione prescelta ai sensi del comma 1, di un'unica istanza con l'indicazione delle classi di concorso o ambiti disciplinari verticali per cui intende concorrere. I candidati aventi titolo a partecipare anche alle procedure concorsuali per la scuola dell'infanzia, primaria ovvero sostegno, possono presentare istanza di partecipazione per una regione diversa da quella prescelta per la partecipazione alla procedura di cui al presente bando. **! candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.** Le

istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione. 4. I candidati hanno tempo 30 giorni per presentare l'istanza tramite POLIS a partire dalle ore 8,00 del 29 febbraio 2016 e fino alle ore 14.00 del 30 marzo 2016" .

Il medesimo articolo 4, al comma 6, prevede che il candidato in domanda provveda ad effettuare una dettagliata indicazione circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal medesimo comma dalla lettera a) alla lettera q).

Orbene come già evidenziato dal citato art. 4, comma 6, il Decreto ha previsto che candidati presentino la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS nella sezione dedicata, "*Istanze on line* " ma il sistema, come detto, non consentiva di inoltrare la domanda ai candidati non in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, ed in particolare per quello che interessa, dell'abilitazione all'insegnamento.

Infatti i ricorrenti, non hanno potuto, presentare la domanda di partecipazione al concorso in quanto non possesso dell'abilitazione all'insegnamento come previsto e richiesto dall'art. 3, comma 1 del bando.

La modalità tecnica con cui il bando di concorso ha previsto l'inoltro delle domande attraverso il sistema delle istanze *on line* ha loro di fatto impedito il salvataggio e quindi l'invio della domanda vanificando illegittimamente addirittura la semplice possibilità di presentare istanza di partecipazione al concorso.

Tuttavia i ricorrenti hanno inviato al M.I.U.R. e agli Uffici Scolastici Regionali di riferimento con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la domanda di partecipazione redatta in formato cartaceo specificando tutti i dati richiesti dal bando al già citato art. 4, provvedendo altresì ad allegare il bonifico bancario attestante il pagamento dei diritti di segreteria pari ad euro

10,00 (dieci) per ogni classe di concorso o ambito verticale per i quali concorrono.

Il provvedimento impugnato è palesemente affetto da un macroscopico eccesso di potere per la manifesta irragionevolezza delle determinazioni adottate.

Le modalità di presentazione della domanda così come previste dall'art. 4, citato, precludono, infatti, il diritto di partecipare ad una procedura concorsuale evidenziando un chiaro effetto discriminatorio nei confronti dei relativi aspiranti.

Vale inoltre la pena di notare come tale eccesso di potere sia macroscopicamente presente nel meccanismo di presentazione delle istanze che di fatto ha precluso ai ricorrenti ogni possibilità di partecipazione al concorso bloccando tecnicamente ed arbitrariamente l'invio della domanda di partecipazione.

Com'è facilmente evincibile tale meccanismo ha chiaramente lo scopo di limitare l'inoltro di domande di partecipazione e ha finisce per frustrare le legittime aspettative, di chi, volendo contestare i requisiti di partecipazione ad una procedura concorsuale non può neppure inoltrare l'istanza di partecipazione alla medesima.

Non solo, infatti il sistema predisposto dal bando ha impedito anche la mera ricezione della loro istanza di partecipazione ostacolando così anche il diritto di poter esercitare, nei termini e nelle modalità previsti dalla legge, il diritto costituzionalmente garantito dall'art. 24 di agire in giudizio per la tutela dei loro diritti ed interessi legittimi.

Ne consegue che il comportamento della pubblica amministrazione è certamente censurabile dal momento in cui esclude che possano essere prese in considerazione domande inviate in modalità diversa.

Da quanto sopra delineato appare evidente che il decreto all'art. 4 nella parte in cui prevede delle specifiche modalità di inoltro delle domanda

prevedenti che di fatto impediscono agli aspiranti non in possesso dei requisiti di ammissione è palesemente illegittimo e non è affatto rispondente ai principi cui dovrebbe ispirarsi l'azione amministrativa e costituisce un'intollerabile violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa medesima e, nonché una palese violazione dell'art. 24 Cost pertanto, va annullato.

II. VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 400 e 402 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16.4.1994, N. 297 “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE” – VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 24.11.1998, N. 460 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI – ECCESSO DI POTERE PER FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

2.1. E' necessario, preliminarmente, procedere alla lettura sistematica della normativa di settore, al fine di effettuare un'esatta individuazione delle norme regolanti la fattispecie di che trattasi.

Va ricordato che il **Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297** avente ad oggetto il *“Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”* **all’art. 400, comma 1 prevede espressamente che:** *“I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale*

docente recate dagli specifici contratti collettivi decentrati nazionali, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.

Il medesimo art. 400 al comma 12 prevede che: “Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 **i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento,** qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge”.

Il successivo art. 402 recante i “Requisiti generali di ammissione” prevede che: “ 1. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;

b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;

c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ed abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore”.

Inoltre il successivo Decreto Interministeriale 24.11.1998, n. 460 avente ad oggetto “*Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all’insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica*” **all’art. 1 prevede che:** “*A partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito successivamente al 1 maggio 2002, e fatto salvo quanto disposto in via transitoria dagli articoli 2 e 4, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento nei modi previsti dall’art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*” **specificando al successivo art. 2 che:** “*Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all’art. 1, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data dell’entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l’ammissione al concorso. Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all’art. 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l’anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall’anno accademico 1998- 1999*”.

Orbene il citato D.M. 24.11.1998, n. 460 prevedeva che la prima procedura concorsuale bandita sotto la vigenza della nuova procedura di abilitazione con le Scuole di Specializzazione Interuniversitarie, SSIS, doveva contemplare un regime transitorio, dettato dai successivi artt. 2 e 4, in deroga alla regola secondo cui il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso.

Più precisamente, a norma dell'art. 2 del Decreto erano ammessi a partecipare al concorso a cattedra, **anche in mancanza di abilitazione**, coloro che alla data del 2.2.1999 di entrata in vigore del decreto interministeriale fossero già in possesso di un titolo di laurea che alla data stessa consentisse l'ammissione al concorso.

La norma, dunque, prevista per il primo concorso da indire dopo l'avvio delle procedure di abilitazione S.S.I.S., prevedeva un clausola di salvaguardia per i precedenti titoli di accesso alle procedure concorsuali.

La norma, dunque, prevista per il primo concorso da indire dopo l'avvio delle procedure di abilitazione S.S.I.S., prevedeva un clausola di salvaguardia per i precedenti titoli di accesso alle procedure concorsuali.

L'art. 2, inoltre, aveva altresì la finalità di evitare disparità di trattamento tra i laureati e gli iscritti agli stessi corsi di laurea nell'anno 1999, i quali avrebbero potuto conseguire un titolo di studio analogo valido per la partecipazione ai concorsi e pertanto prevedeva la partecipazione al concorso di chi avrebbe conseguito la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 a seconda che il corso di studi fosse di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale, in relazione alla circostanza per cui il concorso ai sensi dell'art. 1 sarebbe stato bandito non prima di quattro anni dalla data di pubblicazione del decreto.

È evidente, pertanto, come la ratio della fase transitoria, prevista dall'articolo 2 del Decreto Interministeriale 24.11.1998, n. 460, è alla duplice finalità di:

- ammettere al concorso tutti coloro che, nel 1998, avevano già conseguito la laurea;
- non discriminare i candidati immatricolati in quell'anno in un corsi universitari che conferivano un titolo di laurea valido per la partecipazione ai concorsi.

La ratio della disposizione, dunque, consiste nel dettare un regime transitorio applicabile al primo concorso da indire, con una cadenza triennale ai sensi dell'art. 400, comma 1, del richiamato Testo Unico, a seguito del passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Successivamente Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il **Decreto Ministeriale n. 21 del 9.2.2005** all'art. 2 avente ad oggetto "*attivazione corsi speciali abilitanti, riservati agli insegnanti tecnico pratici che abbiano prestato 360 giorni di servizio*" ha previsto che: " **1. Le Università istituiscono, altresì, ai sensi dell'art. 2, comma c ter, della citata legge n. 143/2004, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento, riservati ai:** - *docenti tecnico pratici, privi della specifica abilitazione o idoneità all'insegnamento da conseguire con il corso speciale, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, di durata quinquennale, che consente l'accesso alle classi di concorso di cui alla tabella C annessa al D.M. n. 39/98, e di 360 giorni di servizio, prestati nella scuola statale o paritaria o legalmente riconosciuta, dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004, con il prescritto titolo di studio, per insegnamenti corrispondenti a classi di concorso.* **2. I corsi speciali per il conseguimento dell'idoneità nella scuola secondaria saranno svolti secondo i medesimi criteri di cui al precedente articolo 1, comma 3".**

Nello specifico il comma 3 dell'art. 1 prevedeva che: " **3. I corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità nella scuola secondaria saranno svolti:....per ciascuna delle classi di concorso, di cui alla tabella C, allegata al D.M. n.39/98, non comprese in ambiti disciplinari, indicate nell'unito elenco (Allegato2); - per gli ambiti disciplinari 1, 2, 4, 5 e 6 e per gli ambiti dal 10 al 20, di cui al D.M. n. 354/98, indicati nell.unito elenco (Allegato 3)..."**

Orbene a successivamente ai corsi speciali abilitanti di cui al D.M. n. 21 del 9.2.2005 non era più possibile accedere ad alcuna procedura di abilitazione all'insegnamento per gli insegnanti tecnico pratici.

Infatti il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca solo con il D.M. 10.9.2010 n. 249 approvava il Regolamento concernente la definizione "della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, ai sensi dell'art. 2, comma 414 della L.24/12/2007 n. 244", **successivamente modificato ed integrato dal D.M. 25.3.2013 n. 81.**

Il citato D.M. all'art. 1 recante "oggetto del regolamento" prevede espressamente che: "Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e **nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale** e del reclutamento dei docenti, collegato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, in coerenza con le previsioni di cui al piano programmatico adottato dal Ministro dell'istruzione dell' università e della ricerca, ai sensi del predetto articolo 64".

In particolare l'art. 3 recante i "percorsi formativi" prevede espressamente che : "I percorsi formativi sono preordinati, per tutte le classi di abilitazione all'insegnamento, all'acquisizione delle competenze di cui all'articolo 2. 2. I percorsi formativi sono così articolati: ... b) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo **anno di tirocinio formativo attivo**. 3. I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche

della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle Università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto”.

Al successivo art. 5 avente ad oggetto la “programmazione degli accessi” il D.M. prevede al comma 1 che “ **Il Ministro dell'istruzione, dell' Università e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13**”,

Occorre altresì rilevare, tuttavia, che nonostante al norma di cui all’art. 3 del D.M. 10.9.2010 n. 249 richiedesse annualmente l’indizione dei tirocini formativi attivi sulla base del fabbisogno di personale docente il Ministero non ha mai dato attuazione al detto D.M. e non mai bandito tirocini formativi attivi per il conseguimento dell’abilitazione per gli insegnanti delle discipline tecnico pratiche di cui alla tabella C del D.M. 30.1.2998 n. 39.

Inoltre anche i percorsi abilitanti speciali banditi dal D.M. 58 del 25.7.2013 ai sensi dell’art. gli artt. 15, commi 1 e ss. e il comma 16 del citato D.M. 249/10 prevedevano l’istituzione di corsi speciali riservati finalizzati al conseguimento dell’abilitazione solo di alcune delle classi di concorso di cui alla tabella C del D.M. 30.1.2998 n. 39.

In particolare come risulta dei bandi degli atenei campani non sono stati mai banditi percorsi abilitanti speciali per le classi di concorso per cui i ricorrenti chiedono l’ammissione al concorso:

- **l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”** con il Decreto Rettorale n. 63 del 18.2.2014 provvedeva a pubblicare il bando relativo alle modalità di iscrizione ai Percorsi Abilitanti Speciali per la classi di concorso **C500** “*tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina*”; **C510** “*tecnica dei*

servizi ed esercitazioni pratiche di sala bar"; **C150** *"esercitazioni di portineria e pratica di agenzia"*; **C520** *"tecnica dei servizi e pratica operativa"*;

- **l'Università degli Studi "l'Orientale"** con il Decreto Rettorale n. 91 del 10.2.2014 provvedeva a pubblicare il bando relativo alle modalità di iscrizione ai Percorsi Abilitanti per le classi di concorso **C031** *"conversazione in lingua francese"* ; **C032** *"conversazione in lingua inglese"* **C033** *"conversazione in lingua spagnola posti 16"*; **C034** *"conversazione in lingua tedesca"*.
- **l'Università degli Studi "Phathenope"** con il Decreto Rettorale n. 111 del 20.2.2014 provvedeva a pubblicare il bando relativo alle modalità di iscrizione ai Percorsi Abilitanti Speciali per la classe di concorso **C330** *"laboratorio di informatica gestionale"*
- **l'Università degli Studi "Federico II"** con il Decreto Rettorale n. 470 del 18.2.2014 provvedeva a pubblicare il bando relativo alle modalità di iscrizione ai Percorsi Abilitanti Speciali per le classi di concorso **C040** *"esercitazioni aeronautiche"*; **C080** *"esercitazioni di circolazione aerea"*; **C180** *"esercitazioni nautiche"*; **C230** *"laboratorio di aerotecnica, costruzioni e tecnologie aeronautiche"*; **C005** *"esercitazioni agrarie"*; **C350** *"laboratorio di tecnica microbiologica"*; **C090** *"esercitazioni di comunicazioni"* **C260** *"laboratorio di elettronica"* **C200** *"esercitazioni pratiche di ottica"* **C280** *"laboratorio di fisica atomica e nucleare e strumenti"*; **C290** *"laboratorio di fisica e fisica applicata"* **C490** *"reparti di lavorazione per le arti fotografiche"*.

Da quanto chiarito è evidente che ci sono delle classi di concorso per le quali non è mai stato indetto un percorso abilitativo, e che in relazione alle stesse i laureati o i diplomati insegnati tecnico pratici I.T.P. si trovano oggi nell'impossibilità oggettiva ad essere abilitati.

Inoltre come chiarito dall'art. 1 del D.M. 10.9.2010 n. 249 sul previsto sistema di formazione universitaria dei docenti, delineato dalla norma avrebbe dovuto poi innestarsi la disciplina sul reclutamento, che deve tener conto del

processo di attuazione dell'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, con particolare riferimento al riordino dei licei e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso nella prospettiva di una maggiore flessibilità dell'impiego dei docenti.

L'art. 64, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 ha demandato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata la predisposizione di un piano programmatico di interventi *“volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico”*, conferendo con il successivo comma 4 un'ampia delega allo stesso Ministro per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, in attuazione di detto piano.

Orbene va sottolineato che il previsto regolamento è stato adottato solo con il D.P.R. 14.2.2016, n. 19 avente ad oggetto: *“regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*.

Da ultimo va altresì evidenziato che *“il complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti”* citato dall'art. 1 del più volte richiamato D.M. non è stato ancora attuato laddove la legge 13.7.2015, n. 107 avente ad oggetto: *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* all'articolo 1, comma 180, ha delegato il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico.

In particolare, per quanto qui rileva, il successivo comma 181 prevede alla lett. b), tra i vari principi e criteri direttivi, *“il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione”* mediante una serie di interventi.

Orbene dal complesso quadro normativo sopra delineato risulta evidente che

- a) **successivamente ai corsi speciali abilitanti di cui al D.M. n. 21 del 9.2.2005 non era più possibile accedere ad alcuna procedura di abilitazione all’insegnamento per gli insegnati tecnico pratici;**
- b) **non sono stati mai banditi percorsi abilitanti speciali per le classi di concorso per cui i ricorrenti chiedono l’ammissione al concorso (come risulta dei bandi degli atenei campani):**
- c) **il transitorio sistema previsto dal Citato D.M. 10.9.2010 n. 249 regolante della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnamenti tramite tirocini formativi attivi non è mai stato attuato: non sono stati mai banditi tirocini formativi attivi per le classi di concorso per cui i ricorrenti chiedono l’ammissione al concorso;**
- d) il complessivo e definitivo processo di riforma della formazione iniziale dei docenti non è stato ancora compiutamente attuato, in quanto:
 - a) il regolamento di cui all’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133 è stato adottato solo con il D.P.R. 14.2.2016, n. 19;
 - b) la legge 13.7.2015, n. 107 all’articolo 1, comma 180, ha delegato il Governo ad adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge decreti legislativi finalizzati, tra l’altro, al

riordino, all'adeguamento ed alla semplificazione del sistema di formazione iniziale dei docenti nella scuola secondaria.

Orbene è in questo contesto normativo che il Ministero con il D.D.G. Prot. n. 106 del 23.2.2016 ha indetto il concorso prevedendo all'art. 3 che *“alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 1, comma 110 della Legge, **esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento**, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ...”*.

Il Ministero con nel bando oggetto della presente impugnativa, invece, ha ommesso di aggiornare e aggiornare al 2016 la clausola di salvaguardia dunque, ha ommesso di considerare tutte le problematiche inerenti l'attuazione delle normative inerenti il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

A ben vedere il Ministero avrebbe dovuto considerare che l'accesso ai ruoli dei docenti previsto dal bando non è ancora strutturalmente collegato ad un sistema permanente di formazione iniziale dei docenti ai fini del conseguimento dell'abilitazione da affidarsi alle Università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Nello specifico il Ministero avrebbe dovuto considerare che successivamente ai corsi speciali abilitanti di cui al D.M. n. 21 del 9.2.2005 non era più possibile accedere ad alcuna procedura di abilitazione all'insegnamento per gli insegnanti tecnico pratici, valutando altresì il mancato perfezionamento del sistema transitorio previsto dal D.M. 10.9.2010 n. 249 e la mancata indicazione di bandi per l'espletamento di tirocini formativi attivi per le classi di concorso per cui i ricorrenti chiedono l'ammissione al concorso nonché la tempistica necessaria per l'attuazione

del complessivo e definitivo processo di riforma della formazione iniziale dei docenti di cui all'art. 1, commi 180 e 181 della legge 13.7.2015, n. 107.

Ne consegue che il descritto quadro avrebbero dovuto comportare, l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. comma 2° dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24.11.1998, n. 460.

Infatti il Ministero nell'indire il concorso a cattedra il bando oggi impugnato avrebbe dovuto reiterare il regime transitorio di salvaguardia previsto dal comma 2° dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24.11.1998, n. 460 consentendo ai docenti in possesso di una laurea valida per il conseguimento dell'abilitazione di partecipare alla procedura concorsuale.

Occorre infatti rilevare che il primo concorso successivo al 1.5.2002 è stato quello indetto con D.D.G. n. 82 del 24.9.2012, per un numero limitato di Regioni e di classi di concorso.

La ratio sottesa alla clausola di salvaguardia è quella di applicare tale deroga al primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale e pertanto, la mancata previsione di tale clausola all'interno nei bandi del concorso 2016 determina una ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati che hanno beneficiato della clausola di salvaguardia ammessi al concorso a cattedre 2012 (comma 3, art. 2 D.D.G. 82/2012), e gli esclusi dal concorso 2016, che sono stati impossibilitati a partecipare all'ultimo concorso.

Sul punto anche il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione con il parere prot. n. 922 del 28.1.2016 avente ad oggetto il parere richiesto dall'Ufficio di Gabinetto del M.I.U.R. con la prot. 878 del 2016 con in merito ai programmi, alle prove d'esame e alla valutazione dei titoli, di cui al concorso bandito con D.D.G. Prot. n. 0000106 del 23.2.2016 **significava che:** *“Si auspica che si possa trovare anche una soluzione definitiva per tutti coloro che insegnano da anni nella scuola statale con i requisiti di legge, così come stabilito dalla sentenza della Corte Europea. Si sottolinea infatti che la scelta di bandire il nuovo concorso solo per gli abilitati potrebbe essere fonte di*

contenzioso, anche in considerazione del fatto che nel 2012 il concorso è stato bandito non per tutte le classi di concorso.”

Dal quadro normativo sopra delineato è evidente l'illegittimità bando nella parte in cui non prevede l'applicazione del regime transitorio di salvaguardia di cui all'articolo 2 del Decreto Interministeriale 24.11.1998, n. 460 ed ammette a partecipare esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento.

Per concludere, dunque, non consentire la partecipazione al concorso ai candidati in possesso di un titolo di laurea valido per l'accesso all'insegnamento, determinerebbe una insanabile contrasto con il principio di uguaglianza, declinato secondo il canone della ragionevolezza, di cui all'art. 3, comma 1, Cost. nonché con il principio di uguaglianza e di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1 e 3, comma 1, della Costituzione.

ISTANZA AI FINI DELL' INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 41, 4° COMMA, C.P.A.E 150 C.P.C.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i controinteressati ovvero a tutti i candidati al concorso .

La notifica del ricorso nei confronti di tutti gli attuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari.

L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti, e già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.:

Il T.A.R. Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale

forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. e dall'art. 41 c.p.a. , la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del Ministero conto cui si ricorre.

Tanto premesso ciò premesso, il sottoscritto avvocato chiede all'Ecc.mo T.A.R. adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 41, 4° comma c.p.a. in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U. voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda di sospensione con richiesta all'Ecc.mo collegio di **disporre**

1) **invia preliminare**

- **la notifica** ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e 150 c.p.c. ove ritenuto necessario, tramite pubblicazione sul sito istituzionale del M.I.U.R. ovvero tramite mezzo ritenuto idoneo, ai "*potenziali controinteressati*", oltre quelli cui il ricorso è stato notificato;

2) **nel merito:**

- **l'annullamento** delle graduatorie di merito del concorso individuate nell'epigrafe del ricorso e di ogni ulteriore atto, anche endoprocedimentale , presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti.

la condanna della convenuta amministrazione al pagamento delle spese di lite ed alla **rifusione del contributo unificato**, da liquidarsi al procuratore antistatario per averne fatto anticipo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, comma 6 *quater* lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011 di modifica del DPR n°115 del

30.5.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si versa il contributo unificato nell'importo di 325,00 perché trattasi di pubblico impiego. Si dichiara che le spese di notifica del presente atto sia poste a carico dell'erario in ragione della natura della controversia (ricorso al T.A.R. in materia di graduatorie stilate dalla P.A.) in virtù della risposta al quesito del Ministero della Giustizia del 16.6.2010 prot. n. 6/936/03-1/201CA

Avv. Leonardo Sagnibene

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2016 il giorno 31 del mese di ottobre ad istanza dell'avv. Leonardo Sagnibene, nella qualità e con domicilio indicati in epigrafe, io sottoscritto, addetto all'ufficio Unico notifiche presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato l'antescritto ricorso, consegnandone copia conforme all'originale a

1) il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* dom.to *ope legis* l'Ufficio Scolastico Regionale della **Campania**, l'Ufficio Scolastico Regionale dell'**Emilia Romagna**, l'Ufficio Scolastico Regionale del **Lazio**, l'Ufficio Scolastico Regionale della **Lombardia**, l'Ufficio Scolastico Regionale del **Piemonte**, l'Ufficio Scolastico Regionale della **Sardegna**, l'Ufficio Scolastico Regionale della **Toscana**, l'Ufficio Scolastico Regionale del **Veneto**, in persona dei rispettivi Direttori Generali *pro tempore* dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi 12 (Cap.00186);

2) Carofano Raffaella in qualità di controinteressato per la classe di concorso BB02 per la Regione Campania presso la sua abitazione in Cervinara via Masseria Clemente 3 (cap 83012);

3) D'Antuono Fabio in qualità di controinteressato per la classe di concorso B003 per la Regione Campania presso la sua abitazione in Angri viale Europa 3 (cap84012);

4) Miliardo Giovanni in qualità di controinteressato per la classe di concorso B003 per la Regione Campania presso la sua abitazione in San Giorgio a Cremano via Tufarelli, 13 (cap 80046);

5) Testa Santolo in qualità di controinteressato per la classe di concorso B015 per la Regione Campania presso la sua abitazione in Pomigliano alla via Masarda ultima traversa n 28 (cap 80038)

6) Monda Giovanni in qualità di controinteressato per la classe di concorso B018 per la Regione Campania presso la sua abitazione in Casoria alla via 1^ Traversa G. Puccini n 6 (cap 80026);

- 7) Bernardo Daniela in qualità di controinteressata per la classe di concorso B019 per la Regione Campania presso la sua abitazione in Portici alla via Pagliano 30 (cap 80055);
- 8) Liguori Augusto in qualità di controinteressato per la classe di concorso B024 per la Regione Campania presso la sua abitazione in Gragnano alla Via Nastro Pasquale 38 (cap 80054)
- 9) De Nicola Vincenzo in qualità di controinteressato per la classe di concorso B024 per la Regione Campania presso la sua abitazione in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 102 (cap 80058)
- 10) Santurri Francesco in qualità di controinteressato per la classe di concorso B020 per la Regione Lazio presso la sua abitazione in Guarcino alla contrada valle Careta 2 (cap. 03016);
- 11) Santurri Francesco in qualità di controinteressato per la classe di concorso B020 per la Regione Lazio presso la sua abitazione in Guarcino alla contrada valle Careta 2 (cap. 03016);
- 12) Zocco Caterina in qualità di controinteressato per la classe di B19 Lombardia presso la sua abitazione in Tricase alla via Giordano Cap. 773039)
- 13) Migliorino Nicolino in qualità di controinteressato per la classe di B14 Lombardia presso la sua abitazione in Raffadali alla via Monza n. 7 Cap. 92015)
- 14) Franza Dario in qualità di controinteressato per la classe di B17 Lombardia presso la sua abitazione in Scafati (SA) alla via Madonnelle n. 7 (Cap. 84018)
- 15) Menegola Alan in qualità di controinteressato per la classe di B15 Lombardia presso la sua abitazione in Scafati (SA) alla via Trento n. 11 (Cap. 23100)

- 16) Marcantuono Domenico in qualità di controinteressato per la classe di B11 Toscana presso la sua abitazione in Campagna (SA) alla via provinciale Campagna 69 (Cap. 84022);
- 17) Guastini Alessandro in qualità di controinteressato per la classe di B17 Toscana presso la sua abitazione in Prato alla via G. Di Vittorio 14 (Cap. 59100);
- 18) Ottaviani Enrico in qualità di controinteressato per la classe di B12 Veneto presso la sua abitazione in Campagna (SA) alla via Ada Negri 2 Soave (Cap. 37038);
- 19) Doro Renzo in qualità di controinteressato per la classe di B17 Veneto presso la sua abitazione in Oppeano (VR) alla via Dossi, 2 (Cap. 37050)
- 20) Doro Renzo in qualità di controinteressato per la classe di B17 Veneto presso la sua abitazione in Oppeano (VR) alla via Dossi, 2 (Cap. 37050)

Avv. Leonardo Sagnibene